



COMUNE DI MONTEU DA PO
PROVINCIA DI TORINO

**DECRETO
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.39**

OGGETTO:

**NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO
15/12/2019-15/12/2022.**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore sedici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze,

Visto e richiamato integralmente il decreto prefettizio prot. n. 4603/2019 con cui il Viceprefetto
aggiunto dott. Diego Dalla Verde veniva nominato Commissario per la provvisoria gestione
dell'Ente e il dott. Angelo Martini, Funzionario Amministrativo, veniva nominato sub-commissario
per coadiuvare il Commissario nell'espletamento dell'incarico;

Visto e richiamato integralmente il decreto del Presidente della Repubblica in data 21/05/2019 con
cui è stato sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Monteu da Po ed è stato nominato il dott.
Diego Dalla Verde Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino
all'insediamento degli organi ordinari;

il Commissario Prefettizio dott. Angelo MARTINI,
assistito dal Segretario Comunale dott. ABBATE Maurizio

ha adottato il seguente decreto:

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011;
- il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^a Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema e avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 26/11/2016 con la quale è stato eletto per il triennio 15 dicembre 2016-15 dicembre 2019 l'organo di revisione;

Considerato che alla data del 15/12/2019 viene a scadere l'organo di revisione del Comune;

Dato e preso atto che:

- a) con nota prot. n. 3884 in data 30/09/2019 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Torino la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- b) con nota prot. n. 176040/19/W – Servizio I in data 15/10/2019, acclarata al nostro protocollo nr. 0004111 del 16/10/2019, la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli esiti dell'estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio comunale dell'ente;
- c) i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND	Nominativo
1°	BIANCHETTI Cesare
2°	MELONE Massimo

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all'assunzione dell'incarico, con il seguente esito:

ND	Nominativo	Incompatibilità o altri impedimenti	Disponibilità assunzione incarico
1°	BIANCHETTI Cesare	NO	SI

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dott. Bianchetti Cesare;

Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che, all'art. 241, comma 1, prevede che *“il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale”*;
- il D.M. 21/12/2018 recante *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”*;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- c) da un'ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- d) da un'ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;
- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, *“non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”*;

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni):	€ 3.172,00
Di cui € 2.500,00 di compenso annuo oltre a Cassa Dottori Commercialisti e IVA	
B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)	€ 600,00
TOTALE	€ 3.772,00

Visto l'art. 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018, il quale stabilisce che *“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.*

Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione”;

Ritenuto che per le modalità di calcolo dei rimborsi spese di viaggio, con riferimento alle spese chilometriche, si possa far riferimento ai criteri utilizzati per i rimborsi ai consiglieri comunali;

Visto l'articolo 77-bis comma 13 del D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito nella legge 06/08/2008, n° 133, il quale prevede che << Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso delle spese per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina >>;

Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che:

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
- di demandare al responsabile del Servizio Finanziario, l'individuazione dei criteri per stabilire il prezzo al litro della benzina in base al quale l'organo di revisione provvederà ad addebitare in notula le spese di viaggio;

Precisato che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare all'inizio dell'incarico, l'indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell'incarico le eventuali variazioni della stessa;

Ricordato come ai sensi dell'art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Ritenuto di demandare al responsabile del Servizio Finanziario di pattuire con l'organo di revisione la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione;

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 3.772,00 trova copertura finanziaria al capitolo 30/4/1 (Missione 01 – Programma 01) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DECRETA

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 15/12/2019-15/12/2022, il Dott. BIANCHETTI Cesare, F.C. BNCCSR51D08D332D iscritto nell'elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la regione Piemonte;
- 2) di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di determinare, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2008, i seguenti emolumenti a favore dell'organo di revisione:

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni):	€. 3.172,00
Di cui €. 2.500,00 di compenso annuo oltre a Cassa Dottori Commercialisti e IVA	
B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)	€. 600,00
TOTALE	€. 3.772,00
- 5) di prevedere che, per ogni seduta dell'organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa, spetti il seguente rimborso spese di viaggio:
 - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
 - nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del

singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
- di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l'individuazione dei criteri per stabilire il prezzo al litro della benzina in base al quale l'organo di revisione provvederà ad addebitare in notula le spese di viaggio;

- 6) di precisare che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare all'inizio dell'incarico, l'indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell'incarico le eventuali variazioni della stessa;
- 7) di ricordare che, ai sensi dell'art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- 8) di dare atto che la spesa massima per l'organo di revisione, pari a €. 3.772,00 è prevista al capitolo 30/4/1 (Missione 01 – Programma 01) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, il quale presenta la necessaria disponibilità.

Successivamente

DECRETA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.lgs n. 267/2000 al fine di permettere il perfezionamento dell'incarico entro i termini temporali indicati in parte narrativa.

Decreto del C.P. n. 39 del 21/11/2019

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di decreto formalizzata col presente atto:

PARERE TECNICO

F.to: LEVORIN Nadia

PARERE FINANZIARIO

F.to: LEVORIN Nadia

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to : MARTINI Dott. Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : ABBATE dott. Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 TUEL dal 21/11/2019

Monteu da Po, li 21/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ABBATE dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/11/2019

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 21/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ABBATE dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monteu da Po li

IL SEGRETARIO COMUNALE